



FAQ

CHE COSA E' L'AUTOCONSUMO COLLETTIVO E COSA SIGNIFICA "GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE"?

L'autoconsumo collettivo si riferisce ad una configurazione formata da due o più clienti finali, ossia soggetti intestatari della bolletta elettrica, che siano titolari di punti di connessione dell'unità di consumo (POD), situati all'interno di uno stesso edificio - condominio o super condominio - i quali si associano per produrre, consumare e condividere virtualmente l'energia prodotta da uno o più impianti a fonte rinnovabile.

La configurazione minima prevede dunque almeno due clienti finali ed un impianto / sezione di impianto di produzione.

QUALI REQUISITI DEVONO AVERE I SOGGETTI ADERENTI ALLA CONFIGURAZIONE?

Possono aderire sia singoli condòmini (comprese le persone giuridiche) che il condominio (POD condominiali). Sono esclusi i soggetti che svolgono, come attività principale, la produzione e lo scambio di energia elettrica (codice ATECO: 35.11.00 e 35.14.00).

QUALI REQUISITI DEVE AVERE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA PER ESSERE AMMISSIBILE AL SERVIZIO DI VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA CONDIVISA?

L'impianto deve essere alimentato da fonti rinnovabili e deve essere entrato in esercizio dopo il 15/12/2021. La potenza dell'impianto deve essere fino ad 1 MW. Inoltre, i punti di connessione (POD) dei membri devono essere sottesi alla stessa cabina primaria.

CHE COSA INTENDE PER "ENERGIA CONDIVISA"?

L'energia elettrica condivisa è pari al minimo, su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai consumatori che fanno parte del gruppo di autoconsumo collettivo. Per generare "energia condivisa" sarà necessario che il consumo avvenga su base oraria, contemporaneamente alla produzione dell'impianto a fonte rinnovabile. La condivisione dell'energia avviene "virtualmente", senza uno scambio fisico di energia tra i membri della configurazione.

COME SI CONCRETIZZA IL RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO?

Ogni impianto a fonte rinnovabile sarà fisicamente collegato ad una sola utenza elettrica (POD).

Nel caso di collegamento dell'impianto al **POD condominiale**, si otterrà un autoconsumo fisico diretto, ossia un mancato acquisto dalla rete corrispondente alla quota di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, con un risparmio diretto sulle spese elettriche condominiali per i servizi comuni.

Nel caso invece di impianto collegato al **POD di un singolo condòmino**, l'autoconsumo diretto si tradurrà in un alleggerimento della bolletta dell'utente stesso.

QUALE INCENTIVO RICEVE L'ENERGIA CONDIVISA?

L'energia condivisa all'interno della configurazione riceve un incentivo complessivo di 113,07 €/MWh (0,11307 €/KWh) erogato dal GSE (Gestore Servizi Energetici), ai sensi del DM MISE 16 settembre 2020, della Deliberazione ARERA 318/2020/R/eel e delle Regole Tecniche GSE del 4 aprile 2022.

Inoltre, è possibile attivare il servizio di Ritiro Dedicato (RID) del GSE per valorizzare tutta l'energia prodotta ed immessa in rete, anche qualora questa venga condivisa dai partecipanti alla configurazione.

QUAL È IL TRATTAMENTO FISCALE PER LE SOMME EROGATE DAL GSE?

Nel caso in cui la configurazione di autoconsumo collettivo preveda impianti con potenza totale aggregata fino a 200 kW, le somme erogate dal GSE a titolo di incentivo (tariffa incentivante MiSE/MASE, restituzioni ARERA) nonché quelle relative al Ritiro Dedicato, non sono fiscalmente rilevanti ai fini IVA. Alle suddette somme non sarà pertanto applicata l'IVA.

QUALI SONO I PASSI PER LA COSTITUZIONE E L'ATTIVAZIONE DI UN "GRUPPO DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE"?

Per costituire e attivare un gruppo di autoconsumo collettivo occorre:

- 1) Installare uno o più impianti fotovoltaici messi a disposizione della configurazione (possono essere impianti "condominali" o appartenenti a singoli condomini);
- 2) Sottoscrivere il contratto tra i soggetti aderenti alla configurazione, attraverso:
 - individuazione e nomina del Referente del gruppo;
 - raccolta di dati e autorizzazioni (dati relativi POD, sottoscrizione del mandato senza rappresentanza al Referente, autorizzazione al trattamento dei dati ecc.);
- 3) Inviare la richiesta di costituzione del gruppo al GSE (operazione a carico del Referente del gruppo).

È NECESSARIO INDIVIDUARE UN REFERENTE DEL GRUPPO?

Sì, è necessario individuare un Referente, in quanto sarà colui che inoltrerà la richiesta al GSE per conto del gruppo e procederà all'amministrazione dello stesso, ovvero sarà responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. Difatti, non è possibile costituire un gruppo senza prima nominarne il Referente.

Il ruolo di Referente può essere svolto dall'amministratore condominiale, da un membro della configurazione o da un soggetto terzo a cui viene dato mandato senza rappresentanza, sottoscritto da ogni partecipante della configurazione e da ogni "produttore terzo". Il Referente può essere retribuito.

COME SI SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO TRA I SOGGETTI ADERENTI ALLA CONFIGURAZIONE?

Il contratto può essere sottoscritto in forma di scrittura privata o, in alternativa, può essere costituito dal verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo. In ogni caso, il contratto deve contenere i requisiti di cui al punto 2.1.1. delle Regole Tecniche GSE del 04/04/2022.

COME CAMBIA LA MIA BOLLETTA SE ENTRO A FAR PARTE DI UNA CONFIGURAZIONE DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO?

La condivisione dell'energia all'interno della configurazione è virtuale. Pertanto, a meno che l'impianto non sia collegato direttamente al proprio POD, ogni membro continuerà a pagare la propria bolletta.

È NECESSARIO CAMBIARE FORNITORE DI ENERGIA PER I MEMBRI DELLA CONFIGURAZIONE?

Ogni soggetto aderente alla configurazione mantiene il diritto di scegliere il proprio fornitore. Dunque, ogni membro della configurazione continua a mantenere il proprio fornitore di energia, senza dover sottoscrivere un nuovo contratto. Può essere conveniente, tuttavia, individuare un fornitore che applichi tariffe più basse per la fascia F1 al fine di massimizzare i benefici erogati.

POSSO PARTECIPARE AL COMPUTO DELL'ENERGIA CONDIVISA SENZA ENTRARE A FAR PARTE DELLA CONFIGURAZIONE?

Sì, è possibile contribuire al conteggio dell'energia condivisa senza entrare a far parte della configurazione. I produttori aventi impianti di produzione ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione del gruppo di autoconsumatori che non hanno sottoscritto il contratto, possono conferire mandato al Referente, affinché la loro quota di energia elettrica (immessa dai suddetti impianti di produzione) rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di autoconsumatori (cosiddetti produttori "terzi").

Inoltre, anche clienti finali sprovvisti di impianto e titolari di punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione del gruppo di autoconsumatori, pur non avendo sottoscritto il contratto con gli altri membri, possono rilasciare una liberatoria al GSE - tramite il Referente - in cui consentono l'uso dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata, affinché rientrino nel computo dell'energia elettrica condivisa.

COME SI DETERMINA IL COMPENSO PER IL REFERENTE?

Il compenso viene proposto dal Referente e concordato tra le parti ed è necessario specificarlo all'interno del mandato. Il compenso dev'essere proporzionato e ragionevole.

I membri della configurazione possono destinare una quota percentuale dell'incentivo erogato dal GSE al pagamento del Referente.

COME SI REGOLA L'ENTRATA / USCITA DAL GRUPPO?

La partecipazione alla configurazione è libera ed è sempre possibile entrarne a far parte o uscirne.

I membri possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

DOVE PUO' ESSERE INSTALLATO L'IMPIANTO?

L'impianto deve essere ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio, comprese le aree comuni (l'area occupata dall'edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni, come tetto, pensiline del parcheggio condominiale, ecc.).

Marzo 2023 (le FAQ verranno aggiornate periodicamente).